

**ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO
“PARCHEGGIO DI PORTA” E DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL
TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO**

CUP I95B22000770006

Luogo di esecuzione: Bormio

Codice NUTS: ITC44 Sondrio

CPV: 45223300-9 “Lavori di costruzione di parcheggi”
45221113-7 “Lavori di costruzione di passerelle”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Norme generali

Sommario

CAPO 1.	DISPOSIZIONE GENERALI ED ECONOMICHE	4
Art. 1.	Oggetto dell'appalto e definizioni	4
CAPO 2.	DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
Art. 2.	Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	4
Art. 3.	Fallimento dell'Appaltatore	5
Art. 4.	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	5
Art. 5.	Convenzioni in materia di valuta e termini	6
CAPO 3.	TERMINI PER L'ESECUZIONE	6
Art. 6.	Consegna e inizio dei lavori	6
Art. 7.	Termini per l'ultimazione dei lavori.....	7
Art. 8.	Proroghe	8
Art. 9.	Sospensioni ordinate dalla DL	8
Art. 10.	Sospensioni ordinate dal RUP.....	9
Art. 11.	Programma Esecutivo di Dettaglio dei lavori dell'Appaltatore	9
Art. 12.	Inderogabilità dei termini di esecuzione	11
CAPO 4.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	12
Art. 13.	Lavori a corpo e oneri della sicurezza.....	12
Art. 14.	Eventuali lavori a misura	12
Art. 15.	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	13
CAPO 5.	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	13
Art. 16.	Modifiche al Contratto	13
Art. 17.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	14
CAPO 6.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
Art. 18.	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	14
Art. 19.	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	16
Art. 20.	Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....	16
Art. 21.	Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....	17
Art. 22.	Piano Operativo di Sicurezza	17

Art. 23.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	17
CAPO 7.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	18
Art. 24.	Subappalto	18
Art. 25.	Responsabilità in materia di subappalto	21
CAPO 8.	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	22
Art. 26.	Riserve	22
Art. 27.	Accordo bonario e transazione.	23
Art. 28.	Definizione delle controversie	23
Art. 29.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	23
Art. 30.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	24
CAPO 9.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	25
Art. 31.	Ultimazione dei lavori	25
Art. 32.	Collaudo	25
Art. 33.	Presa in consegna dei lavori ultimati	26
CAPO 10.	NORME FINALI	26
Art. 34.	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	26
Art. 35.	Conformità agli standard sociali	35
Art. 36.	Terre e rocce da scavo - Rifiuti	35
Art. 37.	Custodia del cantiere	36
Art. 38.	Cartello di cantiere	37
Art. 39.	Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalità	37
Art. 40.	Interferenze	38
Art. 41.	Controllo avanzamento lavori ed attività di cantiere	38
Art. 42.	Lavori in economia	39

CAPO 1. DISPOSIZIONE GENERALI ED ECONOMICHE

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto si inquadra come attuazione degli impegni assunti da CAL SpA nell'Accordo sottoscritto con Regione Lombardia e Comune di Bormio il 14.04.2022 per la realizzazione del "Comparto Ski Arena" che comprende, tra l'altro, un parcheggio multipiano cosiddetto "Parcheggio di Porta" e una passerella ciclopedonale di scavalco del torrente Frodolfo; l'intervento oggetto dell'affidamento disciplinato dal presente Capitolato consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di cui al comma 2.
2. L'intervento oggetto dell'appalto è il seguente: parcheggio multipiano adiacente una costruenda rotatoria stradale all'intersezione tra via Milano e via don Bertola, nonché una passerella ciclopedonale di scavalco del torrente Frodolfo in comune di Bormio (SO).
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi elaborati, con riguardo anche ai dettagli costruttivi; tale Progetto Esecutivo, nell'ambito della consegna dei lavori, potrà eventualmente contenere ulteriori dettagli che non comportano modifiche sostanziali delle previsioni progettuali a base di gara. In particolare e a titolo di esempio non esaustivo, sono a carico dell'appaltatore le attività per la caratterizzazione dei materiali, la eventuale bonifica ambientale, la risoluzione delle interferenze ed il coordinamento con gli Enti gestori delle linee tecnologiche interferite, le eventuali ulteriori indagini da svolgere in corso d'opera.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in

aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 3. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

Art. 4. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei CSA, negli elaborati del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell'Elenco Prezzi.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, oltre alle previsioni del presente CSA, all'art. 114 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e all'art. 4 dell'Allegato II.14 al Codice, le seguenti disposizioni.
3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Progetto Esecutivo, dei CSA Norme Tecniche ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori al quale deve essere presentata di essi la documentazione tecnico certificativa e la campionatura con anticipo di almeno 15 giorni solari consecutivi rispetto all'utilizzo in cantiere; in caso di controversia, si procede ai sensi del seguente comma.
4. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'Organo di collaudo.
5. Gli accertamenti di Laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di collaudo e le relative spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prelievo del campione, conservazione del campione, consegna del campione, esecuzione della prova, certificazione della prova e del risultato di essa) sono poste a carico

dell'Appaltatore. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal Laboratorio Ufficiale di prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. n. 106/2017 e alla normativa applicabile.
7. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii. (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 17 febbraio 2018) nonché a tutta la normativa vigente.

Art. 5. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 6. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la richiesta di esecuzione anticipata/dopo la stipula del formale Contratto, in seguito alla consegna dei lavori risultante da apposito verbale redatto dalla DL, che deve essere effettuata entro 30 giorni naturali consecutivi dalla predetta richiesta di esecuzione anticipata / dalla stipula del Contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi e non superiore a 15 giorni naturali consecutivi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa" e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Fermo quanto previsto dall'art.50 c.6. del D.Lgs. n.36/2023, è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via anticipata o in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 17 c. 8 o 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
La DL provvede su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale di consegna dei lavori le lavorazioni che occorre iniziare immediatamente.
4. Il RUP, anche per il tramite del CSE, accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 18 del presente CSA prima dell'autorizzazione alla consegna dei lavori di cui al comma 1 e ne comunica

l'esito alla DL.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante oppure qualora la natura dei lavori da eseguire lo richieda ovvero nei termini indicati dal Contratto.
7. In tal caso l'Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del DL un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi. Qualora la consegna parziale o frazionata sia prevista nel progetto a base di appalto o nel Contratto, l'Appaltatore dovrà redigere il PED secondo le indicazioni contrattuali o della Direzione Lavori senza la possibilità di iscrivere riserve per maggiori oneri e/o danni.
8. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. In occasione di ogni consegna parziale verrà redatto apposito verbale di consegna che deve contenere l'indicazione dei lavori interferiti. La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
9. In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il ritardo sia superiore a 60 giorni naturali consecutivi, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel successivo articolo 7. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
10. Ove l'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potrà avanzare alcuna richiesta di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.
11. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non può esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 7. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori compresi nell'appalto in **540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi** – di cui 35 (trentacinque) giorni per andamento stagionale sfavorevole – decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dell'ultimo verbale di consegna in caso di consegne frazionate.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma dei lavori presente nel Progetto Esecutivo e facente parte del Contratto, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa verifica delle condizioni per la presa in consegna anticipata, riferita alla parte funzionale delle opere.
3. Resta inteso che il termine di ultimazione contrattuale può essere modificato, oltre che per le circostanze

di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10, anche laddove, al ricorrere dei presupposti di legge, insorga la necessità di introdurre varianti in corso d'opera che incidono sui tempi di esecuzione. In tal caso la fissazione del nuovo termine è formalmente perfezionata con la stipula dell'atto aggiuntivo che definisce le nuove pattuizioni contrattuali connesse alla Perizia di Variante approvata.

Art. 8. Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile (es. nel caso di significativo ritardo nell'approvazione e/o autorizzazione di enti terzi), non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 7 precedente, può chiedere la proroga dei tempi contrattuali, ai sensi dell'art.121, c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, presentando apposita richiesta motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione lavori di cui al predetto Art. 7.
2. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
3. La proroga è concessa, o negata, con provvedimento scritto del RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.
4. L'Appaltatore non ha diritto alla risoluzione del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Resta inteso che può essere concessa una proroga ai tempi contrattuali da parte del RUP per i giorni di andamento stagionale sfavorevole solo se questi eccedono quelli contrattualmente previsti e sono giustificati dal DL per l'effettiva impossibilità ad eseguire i lavori.

Art. 9. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all'art. 121 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ed all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del Progetto Esecutivo, od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del Codice; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - L'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - L'adeguata motivazione a cura della DL;
 - L'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - L'indicazione della consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore e deve essere trasmesso al RUP entro 5 giorni naturali consecutivi dalla redazione; il verbale è restituito all'Appaltatore controfirmato dal RUP; se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto previsto dal successivo Art. 26, commi 4, 5, 6 e 7.
4. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione, la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni naturali consecutivi pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 7 del presente CSA, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni naturali consecutivi di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo di Dettaglio dei lavori di cui all'Art. 11 del presente CSA.

Art. 10. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 9 precedente, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 11. Programma Esecutivo di Dettaglio dei lavori dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'Allegato I.7 del Codice, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un Programma Esecutivo di Dettaglio dei lavori (definito anche "PED"), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Il PED deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto.

2. Il PED dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza all'art. 92 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. In ogni caso il PED deve essere coerente con il Piano Operativo di Sicurezza e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente integrati ed aggiornati.
3. Ogni qualvolta si verifichino variazioni o eventi significativi ovvero qualora sia richiesto dalla Stazione Appaltante, il Programma Esecutivo di Dettaglio dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore in linea con il Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato dal DL. Il PED deve rispettare il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e le scadenze intermedie di cui al Cronoprogramma. Il DL, mediante Ordine di Servizio, può richiedere la modifica del PED ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il PED deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. In caso di consegne per parti, nei casi previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.
5. Nel PED dovrà essere ben evidenziato il "percorso critico", ossia la sequenza di lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si prevede di utilizzare per l'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresì evidenziate le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potrà essere approvato. Il Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023. Eventuali aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e anche se non dovessero comportare modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovranno comunque essere approvate dalla DL.
6. Poiché la titolarità del PED resta comunque dell'Appaltatore, non avendo la Stazione Appaltante la possibilità di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico dell'Appaltatore eventuali danni o maggiori oneri sostenuti da CAL in conseguenza della mancata presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PED o, più in generale, del mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso

dell'esecuzione del Contratto.

7. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione. Il PED dovrà essere a sua volta aggiornato da parte dell'Appaltatore e sottoposto per l'approvazione al DL.

Art. 12. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori o motivo della mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dai CSA e dai documenti di gara;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori o motivo della mancata regolare o continuativa conduzione dei lavori secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 8, né per la richiesta di sospensione dei lavori di cui all'Art. 9 del presente CSA, né per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 7 del Contratto, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 12 del Contratto stesso.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 13. Lavori a corpo e oneri della sicurezza

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie contabili di lavoro indicate nell'elaborato denominato "Computo metrico estimativo" (elaborato SKPPEXXXXXECO05R), di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. b) dell'Allegato II.14 al Codice.
4. Relativamente all'"Elenco Prezzi Unitari" e al "Computo metrico estimativo" (elaborati SKPPEXXXXXECO04R e SKPPEXXXXXECO05R), l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza sono valutati a corpo proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 14. Eventuali lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione degli eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme dei CSA Norme Tecniche e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della eventuale perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'"Elenco Prezzi Unitari" (elaborato SKPPEXXXXXECO04R).

Art. 15. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 16. Modifiche al Contratto

1. In corso d'opera è possibile introdurre modifiche al Contratto d'appalto qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. n. 49/2018.
2. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'Appaltatore comporterà l'esecuzione - a carico e a costo esclusivo di quest'ultimo - dei lavori di rimessa in pristino delle opere nella situazione originaria, oltre che degli interventi di rimozione e ripristino ordinati dalla Stazione Appaltante, con aggravio a carico dell'Appaltatore di ogni danno sofferto e senza poter vantare alcun compenso, indennizzo o rimborso per i lavori necessari.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice;
4. Non sono riconosciute varianti al Progetto Esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dalla DL (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato, a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.
7. Sono ammesse modifiche al contratto esclusivamente qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 120 del Codice, sentito il Direttore Lavori e il RUP. In queste ipotesi le varianti in corso d'opera potranno essere richieste da CAL all'Appaltatore o proposte dall'Appaltatore.
8. In caso di variante, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
9. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
10. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 20 del presente CSA, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 21, nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza di cui all'Art. 22 del presente CSA; l'Appaltatore

è tenuto a dar corso all'esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori e all'avvenuta approvazione da parte del CSE del relativo POS aggiornato.

11. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative nei limiti di cui al precedente comma 6. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL e approvate dal RUP, l'eventuale risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.
12. Con riferimento all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, è tenuto alla loro esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 17. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Gli eventuali lavori in variante sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale al netto del ribasso.
2. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale, di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendo i nuovi prezzi dai prezziari di cui all'art. 41 c. 13 del D. Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato I.14 al Codice.
3. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 18. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. CAL SpA o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori (CSE), che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
2. Ai sensi dell'art. 90 comma 9 e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni naturali consecutivi dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, in caso di esecuzione in via d'urgenza:
 - a) Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) Il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) I dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art. 30, comma 2;

- e) Il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29 comma 5 primo periodo del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - g) Attestati di formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'Appaltatore (ex art. 97 comma 3-ter D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
 - h) L'esito della valutazione di Idoneità Tecnico Professionale eseguita dall'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori;
 - i) Una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 20 del presente CSA.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:
- a) Il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere;
 - b) Un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, per le parti specifiche, del DM 10/3/1998; tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) Dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) seguenti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) Dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 65 del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 65 del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) Da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 65 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del suddetto Decreto è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) Da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 65 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89 comma 1 lettera i) del suddetto Decreto è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) Dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del suddetto Decreto;

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse in separati appalti, secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per i tempi e modi di esecuzione.

Art. 19. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato:
 - a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) A rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) Ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle altre lettere del presente comma 1;
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "*incident and injury free*";
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 18, commi 1, 2 o 5, oppure agli Art. 20, Art. 21, Art. 22 o Art. 23 del presente CSA.
5. CAL si riserva, tramite la Direzione Lavori ed il personale incaricato, la facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, più in generale, dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 20. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (definito anche PSC) predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (definito anche CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, esplicitati all'articolo 5.1 del Contratto;
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) Alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (definito anche CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) Alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Esecuzione ai sensi dell'Art. 21 del presente CSA.

Art. 21. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
2. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Art. 22. Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni naturali consecutivi dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (definito anche POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 119 comma 15 del Codice, dell'art. 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 119 del Codice l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 24, comma 4, lettera e), sub. ii), del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 18, comma 4 del presente CSA.
4. Ai sensi dell'art. 96 comma 1-bis del Decreto succitato, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto.
5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'Art. 20 del presente CSA.

Art. 23. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a

- 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto;
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto succitato, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia;
 3. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 4. Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
 5. Ai sensi dell'art. 119 c. 12 del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore intende subappaltare le seguenti categorie di lavori/prestazioni:
[...] – [...], come dichiarato nella documentazione di gara.
2. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente all'atto dell'offerta o l'affidatario al momento dell'affidamento, anche in caso di variazione in corso di esecuzione, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che intende subappaltare o concedere a cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - i. di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni naturali consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - Le informazioni ben circostanziate e dettagliate in merito ai termini economici (importo del totale, delle parti di lavoro e di ogni voce di prezzo) e prestazionali dell'ambito operativo del subappalto;
 - Se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. indicandone l'importo corrispondente all'attuazione;
 - L'inserimento delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 6.9 del Contratto, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3 c. 1 e 9 della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - L'inserimento delle clausole sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali contenute nell'art. 3.11 del Contratto e nel Patto di Integrità, inserendo nei contratti con i subappaltatori apposita clausola di risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- L'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 del Regolamento generale;
 - inserimento della clausola in base alla quale i subappaltatori adottano tutte le misure tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del GDPR che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti dei dati, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
- i. La documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
 - ii. Una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante verifica la citata dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 99 del Codice;
 - iii. Il subappaltatore dovrà registrarsi al sistema "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0" (di seguito "FVOE 2.0") accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. In particolare, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, il subappaltatore dovrà indicare al sistema il CIG relativo all'affidamento con riferimento al quale è richiesto il subappalto.
- Ulteriori indicazioni verranno date in fase esecutiva.
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; a tale scopo:
- i. Se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 c. 1 lettera c) del citato D.Lgs. 159/2011 (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'art. 99 c. 2-bis primo periodo del D.Lgs. 159/2011) acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99 c. 2-bis del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'art. 99 c. 2-bis primo periodo del D.Lgs. 159/2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;
 - ii. Se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000,00, l'Appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ferma restando ogni ulteriore verifica ai sensi di legge;
 - iii. Il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa

subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84 c. 4 o 91 c. 7 del D.Lgs. 159/2011.

4. Il subappalto e l'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta, ove completa di tutta la documentazione; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni naturali consecutivi, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione all'Appaltatore; in caso di richiesta di integrazioni documentali da parte della Stazione Appaltante nei 30 giorni naturali consecutivi, il termine decorre dalla ricezione delle suddette integrazioni da parte dell'Appaltatore;
 - b) Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto in alcun modo, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni naturali consecutivi.
5. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) Ai sensi dell'art. 119 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore;
 - b) Se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dei Lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile, in solido con le imprese subappaltatrici, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. Copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli Art. 20 e Art. 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del

presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni naturali consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 84 del Codice. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 25. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti, e sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, ivi compresa ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di CAL, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi
2. La DL e il RUP, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali.
4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 24 c. 6 e 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 119 c. 2 del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto. I subcontratti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al RUP, al DL e al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione almeno 5 giorni feriali antecedenti all'ingresso in cantiere dei soggetti subcontraenti, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura di riferimento.
5. Ai sensi dell'art. 119 c. 3 del Codice e ai fini dell'Art. 24 del presente Capitolato Speciale d'Appalto non

è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, purché rientranti in categorie di servizi o forniture.

6. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei c. 4 e 5, si applica l'Art. 29 c. 4, 5 e 6 del presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.
7. Anche ai sub-contraenti/sub-affidatari di prestazioni che non sono considerate subappalto si applicano le prescrizioni contrattuali relativamente al Patto di Integrità e alla Trasparenza.

CAPO 8. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 26. Riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate e rinunciate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
4. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni naturali consecutivi e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva - qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa - egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni naturali consecutivi, le proprie riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
6. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni naturali consecutivi, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita

provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 27. Accordo bonario e transazione.

Trovano integrale applicazione gli artt. 210 e 212 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 28. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente Art. 27, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale ex art. 213 D.Lgs. 36/2023.

Art. 29. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro, nonché le successive modifiche e integrazioni, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi sopra descritti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione;
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - c) È responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'art. 6.6 del Contratto.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt. 18 c. 1 lett. u), 20 c. 3 e 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 5 comma 1 primo periodo della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati

identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5 comma 1 secondo periodo della legge n. 136/2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 30. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo sono subordinati all'acquisizione del DURC.
 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - La classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - Per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - Per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - Per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
 3. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 31 c. 3 del D.L. n. 69/2013 (e nel rispetto del DM 30 gennaio 2015), in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- Trova applicazione il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 31. Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell'Appaltatore, la DL procede all'esecuzione del relativo sopralluogo e ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuta ultimazione, trasmettendone copia conforme all'Appaltatore.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 7 del Contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il conto finale dei lavori è redatto dalla DL a seguito dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 al Codice. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo.

Art. 32. Collaudo

1. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, l'Appaltatore risponde nei confronti di CAL S.p.A. per le difformità e i vizi dell'opera, di cui all'art. 1669 c.c., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo divenga definitivo.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'art.116 del D.lgs. n. 36/2023 ed agli artt. 13 e ss. dell'Allegato II.14 del Codice in quanto compatibile.
5. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo e dovrà, sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche. Gli oneri inerenti al collaudo sono a carico della Stazione Appaltante.
6. Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'Organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.
7. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'Organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art. 33. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche nelle more del collaudo, alle condizioni previste dall'art. 24 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 10. NORME FINALI

Art. 34. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, agli Allegati al Codice e ai Capitolati Speciale d'Appalto Norme Tecniche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore e compensati nei prezzi gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) l'Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte degli stessi. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi;
 - b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dalla DL per quanto di competenza, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico in campo che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere di importanza statica in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai CSA e dal Progetto Esecutivo e dagli ordini scritti della Stazione Appaltante;

- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire ed eseguite;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché l'esecuzione della manutenzione degli accessi alle aree di cantiere e dei percorsi e piazzali di lavoro che in ogni momento dovranno risultare praticabili anche con mezzi pesanti, oltre che risultare sicuri al transito e alla circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o terzi;
- i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- j) il taglio degli alberi/cespugli:
 - che impedissero di eseguire le lavorazioni nei luoghi previsti;
 - che impedissero il passaggio dei mezzi d'opera sulle vie di accesso ai luoghi di lavoro;
 - compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di risulta
 - compreso l'ottenimento delle autorizzazioni, ove previsto, al taglio degli alberi da parte degli Organi preposti;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) il coordinamento con gli Enti gestori delle linee tecnologiche interferite e la risoluzione di tutte le interferenze eventualmente non individuate nel Progetto Esecutivo;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dai CSA o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi ai materiali stessi e alla loro posa in opera;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) l'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli, per la verifica e contabilità dei lavori, mettendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) l'esecuzione della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'Appalto, delle aree oggetto di intervento, indicando con opportune modifiche i limiti di tutte le opere;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare danni e deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite e a terzi, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di ripristino e risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o

- insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - s) La pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori/subcontraenti e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo deturpate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - t) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, che la Direzione Lavori riterrà necessarie, come ad esempio la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - u) gli adempimenti della Legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - v) le spese per l'esecuzione e la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori;
 - w) il divieto di pubblicare e di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste in materia di previsione di impatto acustico di cantiere in materia di inquinamento acustico ai ricettori maggiormente esposti ed in materia di esposizioni ai rumori dei lavoratori. Si intendono incluse ai sensi della norma UNI 11728 l'effettuazione del rilevamento della rumorosità di fondo del sito *ante operam* sulla base della quale dovranno essere verificati i livelli di emissione/immissioni delle attrezzature da utilizzare e la rumorosità attesa per le lavorazioni per le diverse fasi del cantiere conformemente alle richieste dei regolamenti del Comune di Bormio. Si intendono altresì incluse le richieste di autorizzazione in deroga da presentare a cura dell'appaltatore per tutta la durata del cantiere comprese le eventuali opere di mitigazione (progettazione, fornitura e posa in opera) si rendessero necessarie per l'ottemperamento ai limiti massimi previsti dall'Amministrazione;
 - y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni naturali consecutivi dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - aa) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonistica e segnaletica temporanea a norma del Codice della Strada, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere, atti ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
 - bb) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - cc) la messa a disposizione a favore della DL di un locale ufficio, allacciato alle utenze, riscaldato, dotato di arredi e scrivania, computer collegato alla rete web e stampante, compresa la manutenzione;
 - dd) la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, comprensivi dei calcoli, nonché degli *as-built* "come costruito" - prima di ogni SAL e finali - , con schede tecniche dei materiali, manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature con lista ricambi ecc., così da poter in ogni momento

verificare tutte le opere (gli elaborati dovranno essere prodotti sia in formato cartaceo, informatico che digitale in BIM qualora richiesto dalla DL -, anche in versione editabile con l'ausilio dei seguenti "softwares": elaborati grafici: AutoCAD e/o programmi compatibili con versione 2013; relazioni: Microsoft Word e/o programmi compatibili con versione Office 365; tabelle / grafici: Microsoft Excel e/o programmi compatibili con versione Office 365; computi: CPM Vision e/o programmi compatibili; BIM: Revit) da porre per l'approvazione della Direzione Lavori; pertanto l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto. L'Appaltatore è tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e cartaceo, tutti i disegni esecutivi e di dettaglio delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico - in digitale BIM qualora richiesto dalla DL;

- ee) la preventiva verifica delle caratteristiche di resistenza effettive dei materiali e dell'armatura effettivamente in opera per le parti di strutture esistenti interessate dalle demolizioni parziali;
- ff) la redazione dei progetti costruttivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, meccanici, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti;
- gg) produrre alla Stazione Appaltante un'attestazione di garanzia sulla durata di ogni prodotto e sulle eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di posa e manutenzione che assicurino le prestazioni dichiarate, anche con riferimento ai requisiti CAM. Tali attestazioni dovranno essere prodotte mediante specifiche etichettature di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti oppure tramite una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000;
- hh) la consegna al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione di tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo dell'opera (ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature, e norme di uso e manutenzione;
- ii) la consegna in duplice copia della dichiarazione di conformità degli impianti secondo il D.M. 37/2008 e tutti i certificati di collaudo e la lista delle misure effettuate in campo della resistività dei cavi, delle misure di illuminamento alla messa in servizio dei diversi locali e le misure della continuità delle terre;
- jj) la consegna dei disegni e gli schemi funzionali e topografici degli impianti, aggiornati con le varianti eventualmente apportate in corso d'opera, controfirmati dal capo cantiere, dal direttore di cantiere e dal responsabile dal D.M. 37/2008;
- kk) la consegna degli schemi dei quadri elettrici con i dati delle utenze e del dimensionamento e corredato di disegni su cui sarà riprodotto in maniera chiara ed evidente il suo schema elettrico sia esso di potenza che funzionale, al fine di facilitare gli interventi di conduzione e di normale manutenzione da parte di personale che non abbia eseguito il montaggio.
- ll) la verifica preventiva con georadar delle aree di scavo, limitatamente al primo metro di scavo e alle aree diverse dalle aree di demolizione, secondo le indicazioni del CSP e del CSE;
- mm) l' esecuzione degli scavi, diversi dalle demolizioni, con eventualmente l'assistenza archeologica continuativa incaricata da CAL SpA e secondo le eventuali istruzioni dell'archeologo;
- nn) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi

responsabilità sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;

- oo) in presenza di eventuali varianti in corso d'opera conseguenti a soluzioni tecniche alternative introdotte durante la fase costruttiva, sarà onere dell'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, per il tramite di un professionista antincendio abilitato, alla redazione di dichiarazioni di non aggravio o di pratiche di variante rispetto al parere già rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. F.;
 - pp) L'Appaltatore è obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o indirettamente, degli interventi previsti in progetto e, se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad eseguire un rilievo "*ante operam*" della situazione preesistente ai lavori, anche con eventuale perizia giurata. L'Appaltatore è in ogni caso obbligato a dare a CAL immediata e dettagliata notifica di opposizioni per l'accertamento delle stesse da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati dall'esecuzione dei lavori.
 - qq) Restano a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori qualora in aree diverse da quelle previste nel progetto; in tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di carattere economico in conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficoltà incontrate nella acquisizione delle aree occorrenti per la cantierizzazione, nonché nella rimozione delle interferenze e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano capo al medesimo, salvo l'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Lavori.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spese, all'atto dell'ultimazione dei lavori dovrà produrre per la SCIA ANTINCENDIO da presentare al Comando provinciale del VV.F. tutta la documentazione tecnica, certificati, dichiarazioni, elaborati grafici e verbalizzazioni prescritti dalla normativa di settore per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'opera realizzata alla regola tecnica ed al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (modello PIN 2.1);
 - Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, compresi i ripristini per passaggi di impianti, cavi ecc, a firma di professionista antincendio, corredata da tavole grafiche riepilogative indicanti l'esatta posizione delle strutture/ripristini certificati;
 - Dichiarazione inerente i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio, riguardo la rispondenza dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, corredata da tavole grafiche riepilogative indicanti l'esatta posizione dei prodotti certificati;
 - Dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.01.2008, n. 37, e s.m.i., relativa ai sottoelencati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi o dichiarazione di corretta installazione e funzionamento per impianti e componenti di impianti esclusi dal campo di applicazione del D.M. 37/2008, a firma della ditta installatrice:
 - o produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
 - o protezione contro le scariche atmosferiche;
 - o deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;

- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- controllo del fumo e del calore;
- rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
- Documentazione attestante la conformità di componenti ed attrezzature con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio di tali prodotti al prototipo approvato, certificato, omologato dal Ministero dell'Interno od alle norme tecniche di riferimento (gruppi di pressurizzazione antincendio, rivelatori e centraline dell'impianto rivelazione ed allarme evacuatori di fumo e calore ecc.);
- Valutazione rischio fulminazione, a firma di tecnico abilitato, qualora non sia necessaria l'installazione della protezione contro le scariche atmosferiche;
- Per i luoghi di lavoro: documentazione da consegnare al datore di lavoro per la successiva trasmissione alla ASL (Arpa), INAIL (o Sportello Unico), delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici di terra, aree a rischio esplosione e protezione scariche atmosferiche;
- Dichiarazione di corretta installazione, a firma dell'installatore, di prodotti e dispositivi ed accessori di sicurezza, corredata con le relative approvazioni, in corso di validità, del Ministero dell'Interno e/o dichiarazione di conformità CE, riguardo:
 - distributori di carburante;
 - serbatoi di gas, liquidi o fluidi infiammabili, combustibili, comburenti;
 - impianti termici.
- Dichiarazione di conformità alle vigenti norme di prodotto dei serbatoi, prove tenuta condotte alimentazione bruciatori.
- Certificazione di rispondenza alla regola tecnica di prevenzione incendi, a firma del fabbricante o di tecnico abilitato, corredata con la dichiarazione attestante la marcatura CE di eventuali gruppi elettrogeni e dell'eventuale rivelatore di gas o vapore interno all'involucro, resa ai sensi del D.Lgs. 17/2010 e delle altre Direttive applicabili per lo specifico uso, rilasciata dal fabbricante.
- Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di sicurezza in genere (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti antincendi ecc.), a firma di tecnico abilitato;
- Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza del locale ospitante il gruppo di pressurizzazione dell'impianto idrico di estinzione incendi, a firma di tecnico abilitato;
- Dichiarazione di conformità CE al D.Lgs. 25 del 15.02.2016 (PED);
- Verbal di verifica ASL/ISPESL aggiornati, relativi ad eventuali serbatoi ed apparecchi in pressione;
- Attestazione relativa alla continuità dell'alimentazione elettrica, rilasciata dall'Ente erogatore o da professionista antincendio, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica;
- Dichiarazione di conformità al prototipo omologato dal Ministero dell'Interno degli estintori;
- Schemi funzionali dell'impianto centralizzato di condizionamento e/o ventilazione, in cui risultino gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco, l'ubicazione delle serrande tagliafuoco, delle macchine, dei rivelatori di fumo e del comando manuale, lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria, la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;

- Elenco degli impianti e/o attrezzature comportanti pericolo di incendio, tipo e quantitativi di sostanze pericolose ai fini dell'incendio, sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio;
 - Certificazione di corretta installazione di eventuali serbatoi di carburanti;
3. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
 4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (ad esempio Comune, Consorzi, Province, rogge, Gestori di servizi a rete, privati e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale. Inoltre l'Appaltatore è altresì tenuto a recarsi presso i Comandi dei VV.F., dell'AREU, della Polizia Locale, dei Comuni interessati, almeno 7 giorni naturali consecutivi prima della data degli interventi da eseguire sulle vie oggetto delle lavorazioni, per informare, concordare e definire gli schemi della segnaletica di cantiere stradale temporaneo da adottare (in base a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, nonché dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002) e ottenere le necessarie autorizzazioni (senza le quali non potranno essere svolti i lavori);
 5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'art. 31 comma 2 lettera c) dell'Allegato I.7 al Codice;
 6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4 sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione la seguente disciplina, compatibilmente con le norme del Codice. Il RUP, sentito il progettista e il DL, dà comunicazione dell'entità dei lavori di ripristino o di rifacimento all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni naturali consecutivi dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni naturali consecutivi successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
 7. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dai capitoli speciali o, in difetto, entro 5 giorni naturali consecutivi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui al secondo periodo, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

8. L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
- e) a fornire al Direttore dei Lavori la prova di avere ottemperato alla modificazione normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
- f) ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;
- g) l'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del collaudo provvisorio;
- h) l'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sui tratti di strada interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore;
- i) l'Appaltatore è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dal Direttore dei Lavori, sentita la Stazione Appaltante, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla DL per l'inoltro delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari a euro 1.000,00 (mille), restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;
- j) l'Appaltatore dovrà comunicare 15 giorni naturali consecutivi prima dell'inizio dei Lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del Direttore dei Lavori e della Stazione Appaltante;
- k) l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'Appalto del Direttore Tecnico, responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri; la Stazione Appaltante si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del Soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante;
- l) l'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento; qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per la Sicurezza

in fase di Esecuzione dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante potendo comunque disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore stesso; in caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvederà formalmente a diffidare l'Appaltatore che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del Contratto;

- m) è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante;
- n) per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente Appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di osservare le norme vigenti;
- o) l'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sulla viabilità della zona interessata ai lavori sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere nonché alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Tutti gli eventuali atti fideiussori o le garanzie comunque denominate richieste dagli Enti Locali dovranno essere fornite ad esclusiva cura e spese dell'Appaltatore;
- p) fermo quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla normativa vigente in materia, dal Contratto, dal presente CSA in materia di applicazione della normativa antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:
 - elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
 - elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
 - elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro;
- q) inoltre, l'Appaltatore è obbligato a fornire, per tutti i contratti di subappalto, oltre a tutta la documentazione ivi richiesta, una dichiarazione impegnativa con le indicazioni utili per individuare con esattezza il mezzo noleggiato completo di copia del documento di proprietà, tempo presunto del noleggio, ammontare delle ore presunte, importo presunto del Contratto;
- r) nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato;
- s) l'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Direzione Lavori ogni informazione su inizio e

fine o sospensione di ogni noleggio a caldo ed a freddo, di ogni fornitura, di ogni trasporto e di ogni subappalto;

- t) l'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 106/2017 e ad ogni altra normativa vigente in materia;
- u) l'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme all'“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 ed alla relativa Circolare di applicazione;
- v) Si applica al presente Appalto l'art. 4 della L. 136/2010.

Art. 35. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 7 c. 1 del Contratto con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 36. Terre e rocce da scavo - Rifiuti

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore provvedere, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e/o prescrizioni

di autorità di tempo in tempo vigenti, all'utilizzazione e/o allo smaltimento e/o conferimento a destino dei materiali derivanti da demolizioni, dei rifiuti e delle terre e delle rocce derivanti dalle escavazioni compiute per l'esecuzione dei lavori. Tale obbligo comprende la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di quanto ulteriormente disposto dall'art. 20, comma 10-sexies del D.L. n. 185/2008 e di quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.
2. Sono altresì a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale in tema di rifiuti, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
 3. Sono a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute e da Linee Guida ARPA.
 4. L'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento lavori ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal Direttore Tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione; pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.
 5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma restando la propria responsabilità in qualità di produttore del rifiuto, l'Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.
 6. In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Art. 37. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso scritto di CAL.
3. Qualora l'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilità dell'opera, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al

reperimento delle nuove aree, fermo restando l'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

Art. 38. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del DM 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, andrà aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 39. Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalità

1. L'Appaltatore con la stipula del Contratto si impegna:
 - a) a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia, e in ogni caso anche alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del Contratto;
 - b) a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in cantiere, ecc.);
 - c) a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria;
 - d) ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere;
 - e) a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso.
2. L'Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto:
 - a) qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di ogni altra normativa vigente in materia e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del Contratto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
 - b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 1 lett. a) e b);
3. L'Appaltatore accetta, altresì, espressamente che è in facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del Contratto o alla revoca dell'Affidamento nei seguenti casi:
 - a) a seguito della valutazione degli "elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione [...]"

dei requisiti soggettivi" forniti dalla Prefettura competente secondo il disposto dell'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii.;

- b) in conseguenza del rilascio di informazioni supplementari "atipiche" o della segnalazione da parte della Prefettura o della Direzione Provinciale del Lavoro relativa a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
 - c) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 1 lett. d) ed e);
 - d) a seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
 - e) ai sensi degli artt. 83, 84, 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011 in conseguenza del rilascio delle comunicazioni antimafia o delle informazioni antimafia, salva l'applicazione dell'art. 95 del medesimo Decreto.
4. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell'affidamento disposta ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 12 del Contratto per le ipotesi di risoluzione del Contratto.
 5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, ivi inclusi quelli relativi alle variazioni societarie, nonché nel caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, all'Appaltatore verrà applicata una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, fatto salvo il maggior danno.

Art. 40. Interferenze

1. Tra le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano anche il rilievo e la risoluzione delle interferenze, nonché il coordinamento con gli Enti gestori delle linee tecnologiche interferite e i relativi oneri sopportati dall'Appaltatore si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. La Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti.
2. Qualora l'Appaltatore, nell'esecuzione delle attività previste nel Contratto, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuati in sede di Progetto Esecutivo, né durante le operazioni di consegna dei lavori, si impegna a svolgere tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Per tale maggiore incombenza, qualora non disciplinata nel Contratto, potrà essere riconosciuta all'Appaltatore una somma che sarà preventivamente determinata caso per caso, in contraddittorio con l'Appaltatore, a tacitazione totale e definitiva per le predette attività.

Art. 41. Controllo avanzamento lavori ed attività di cantiere

1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato dal DL verificando il rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attività indicate nel PED. A tale scopo, mensilmente, l'Appaltatore consegnerà alla Stazione Appaltante un documento che evidenzia gli effettivi avanzamenti delle singole attività conseguiti alla data in relazione al PED approvato. Detto documento sarà consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Per le attività di cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per tipologia e prestazioni.
2. In caso di ritardo per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non

incorrere nelle penalità stabilite nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della segnalazione, un programma di recupero con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.

Art. 42. Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dei materiali desunti dall'“Elenco Prezzi Unitari” (elaborato SKPPEXXXXXECO04R) allegato al contratto al netto del ribasso d'asta;
- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali di spese generali ed utili dichiarati in sede di gara e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.